



Ministero della Salute

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 11 febbraio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», che all'articolo 7 individua nell'ambito delle professioni sanitarie la professione dell'Osteopata;

VISTO in particolare il comma 2 del menzionato articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell'osteopata, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131, recante il recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria di Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 23 novembre 2020;

VISTO in particolare l'articolo 4 del predetto DPR che rinvia ad un accordo stipulato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro della Salute, del 1° dicembre 2023, recante l'integrazione degli obiettivi formativi qualificanti della L/SNT/4 classe delle Lauree in Professioni sanitarie della prevenzione;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale, richiesto dalla competente Direzione generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, reso nella seduta del 12 febbraio 2025;

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, sezione II, reso nella seduta del 30 luglio 2025;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per stabilire i criteri per la valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Osteopata.

Art. 1

Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento della professione sanitaria di Osteopata, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

1. Presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Osteopata.

2. Agli elenchi speciali di cui al comma 1 possono iscriversi coloro che si sono iscritti entro il 31 agosto 2025 a un corso di formazione di almeno tre anni in osteopatia, che hanno concluso, e sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente;

b) titolo di Osteopata conseguito al superamento di un esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni, con frequenza obbligatoria alle diverse attività teoriche e pratiche, aventi le seguenti caratteristiche:

I. un monte ore di almeno 2.400 ore di formazione teorica (pari a 96 CFU), all'interno del quale siano comprese le seguenti materie:

discipline di base: biologia, biochimica, fisica, statistica medica, anatomia umana, istologia, fisiologia umana, patologia generale e clinica, microbiologia, igiene;

discipline caratterizzanti e professionalizzanti: diagnostica per immagini, discipline cliniche medico-chirurgiche (dell'età evolutiva, adulta e geriatrica), scienze osteopatiche, scienze umane, psico-pedagogiche ed economiche;

II. tirocinio pratico in osteopatia nell'ambito dell'apparato muscolo-scheletrico di almeno 1.500 ore (pari a 60 CFU), con documentazione sulle sedi frequentate, sulle attività svolte e sulla supervisione tutoriale prevista;

III. un'erogazione della didattica da parte di docenti in possesso di titolo di Laurea coerente alla disciplina di insegnamento e per le discipline cliniche medico-chirurgiche di titolo di Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

c) laurea abilitante (o titolo equipollente) all'esercizio di una professione sanitaria e titolo di Osteopata conseguito al superamento di un esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni, con frequenza obbligatoria alle diverse attività teoriche e pratiche, aventi le seguenti caratteristiche:

I. un monte ore di almeno 1.500 ore di formazione teorica (pari a 60 CFU), all'interno del quale siano comprese le seguenti materie:

Discipline di base: biologia, biochimica, fisica, statistica medica, anatomia umana, istologia, fisiologia umana, patologia generale e clinica, microbiologia, igiene;

Discipline caratterizzanti e professionalizzanti: diagnostica per immagini, discipline cliniche medico-chirurgiche (dell'età evolutiva, adulta e geriatrica), scienze osteopatiche, scienze umane, psico-pedagogiche ed economiche;

II. tirocinio pratico in osteopatia nell'ambito dell'apparato muscolo-scheletrico di almeno 1.000 ore (pari a 40 CFU), con documentazione sulle sedi frequentate, sulle attività svolte e sulla supervisione prevista;

III. un'erogazione della didattica da parte di docenti in possesso di titolo di Laurea coerente alla disciplina di insegnamento e per le discipline cliniche medico-chirurgiche di titolo di Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

I requisiti indicati nel punto b sono da considerarsi alternativi a quelli indicati nel punto c e viceversa.

3. Qualora la durata del tirocinio pratico di cui al comma 2 non soddisfi il limite minimo di 1.500 ore (60 CFU) lettera b) o di 1.000 ore (40 CFU) lettera c), può essere valutata anche l'esperienza lavorativa posta in essere che è riconducibile alle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Osteopata. La predetta esperienza per essere oggetto di valutazione deve essere stata svolta per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente Accordo e così documentata:

- I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
- II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;
- III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata.

4. Successivamente alla iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, si deve conseguire il riconoscimento del titolo di osteopata (per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) o il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione di Osteopata (per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2 lettera c), a seguito della effettuazione dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 5, a pena di decadenza, entro il termine di 36 mesi dalla data di iscrizione ai predetti elenchi speciali.

5. Una volta conseguito il riconoscimento del titolo di osteopata o dell'equipollenza l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento può iscriversi all'albo professionale dell'Osteopata presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione territorialmente competente, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.

Art. 2

Ulteriori requisiti per l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento

1. Per l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art.1, è necessario il possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti:
 - a) essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o equiparato o cittadino non UE regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del dlgs 286 del 1998;
 - b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
 - c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
 - d) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l'iscrizione.

Art. 3

Tenuta degli elenchi speciali ad esaurimento

1. Gli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art.1 sono tenuti dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione territorialmente competenti.
2. Il consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dopo aver vagliato la documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, provvede all'iscrizione dei

richiedenti all'elenco speciale, stabilendo un contributo annuale a carico degli iscritti al predetto elenco ai fini della copertura delle spese di gestione.

Art. 4

Cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento

1. La cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento è pronunciata dal consiglio direttivo dell'Ordine competente per territorio nei casi di:
 - a) riconoscimento del titolo di laurea abilitante in osteopatia;
 - b) perdita del godimento dei diritti civili;
 - c) accertata carenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli;
 - d) rinuncia all'iscrizione;
 - e) mancato pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 3;
 - f) trasferimento all'estero;
 - g) mancata effettuazione dell'esame di abilitazione di cui all'art. 5 entro 36 mesi dalla data di iscrizione agli elenchi speciali.

Art. 5

Equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione di osteopata e riconoscimento del titolo di Osteopata.

1. Per ottenere il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione di Osteopata nonché il riconoscimento del titolo di Osteopata, coloro che sono iscritti agli elenchi speciali di cui all'articolo 1, entro il termine di 36 mesi dall'iscrizione ai predetti elenchi, devono sostenere presso una delle Università degli Studi ove sono istituiti i corsi di laurea in Osteopatia un esame di abilitazione, ai sensi dell'art. 7, del D.M. 19.02.2009, nel corso del quale lo studente è tenuto a dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale della professione sanitaria di Osteopata di cui al D.P.R. n. 131/2001.
2. Per essere ammessi all'esame di abilitazione di cui al comma 1 e, laddove con esito positivo, ai fini del riconoscimento del titolo di laurea per la professione di Osteopata per coloro che hanno conseguito il titolo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), è necessario acquisire con misure compensative le seguenti conoscenze: conoscenze di medicina legale e di etica e deontologia necessarie per lo svolgimento della professione pari a 3 CFU, SSD MED/43 - Medicina legale (MEDS-25/A Medicina legale), MED/50 Scienze Tecniche mediche applicate (MEDS-26/B Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, MEDS-26/D Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate); conoscenze relative all'organizzazione e al management sanitario pari a 3 CFU, SSD MED/42 - Igiene generale e applicata (MEDS-24/B Igiene generale e applicata); conoscenze relative alla normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla radioprotezione pari a 3 CFU, SSD MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia (MEDS-22/A Diagnostica per immagini e radioterapia), FIS/07 Fisica applicata (PHYS-06/A Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali), MED/44 - Medicina del lavoro (MEDS-25/B Medicina del lavoro); conoscenze relative alle tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio - polmonare pari a 3 CFU, SSD BIO/14 - Farmacologia (BIOS-11/A Farmacologia), MED/09 - Medicina interna (MEDS-05/A Medicina interna), MED/18 - Chirurgia generale (MEDS-06/A Chirurgia generale), MED/41 - Anestesiologia (MEDS-23/A Anestesiologia), MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MEDS-24/C Scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico- ginecologiche e neonatali); conoscenze interdisciplinari medico-chirurgiche pari a 12 CFU, SSD MED/09 - Medicina interna (MEDS-05/A Medicina interna), MED/16 - Reumatologia (MEDS-09/C Reumatologia), MED/26 - Neurologia (MEDS-12/A Neurologia), MED/33 - Malattie dell'apparato locomotore (MEDS-19/A Malattie dell'apparato locomotore), MED/34 - Medicina Fisica e Riabilitativa (MEDS-19/B Medicina fisica e riabilitativa), MED/38 Pediatria generale e specialistica (MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica), MED/50 Scienze Tecniche mediche applicate (MEDS-26/B Scienze delle

professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, MEDS-26/D Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate); conoscenze relative alle strategie di prevenzione e promozione della salute pari a 6 CFU, SSD MED/42- Igiene generale e applicata (MEDS-24/B Igiene generale e applicata), MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate (MEDS-08/C Scienza dell'alimentazione e delle tecniche dietetiche applicate), MED/50 Scienze Tecniche mediche applicate (MEDS-26/B Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, MEDS-26/D Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), MEDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie (MEDF-01/A Metodi e didattiche delle attività motorie).

3. Per essere ammessi all'esame di abilitazione di cui al comma 1 e, laddove con esito positivo, ai fini del conseguimento dell'equipollenza per coloro che hanno conseguito il titolo ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), le conoscenze di cui al comma precedente potranno essere dimostrate mediante la procedura di riconoscimento dei CFU già acquisiti con laurea abilitante (o titolo equipollente) all'esercizio di una professione sanitaria.
4. Una volta superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Osteopata di cui al comma 1, l'Università rilascia un attestato di titolo di laurea di Osteopata o di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Osteopata.

Art. 6

Chiusura Scuole di formazione

1. A decorrere dal 1° settembre 2025 il Corso di studio per il conseguimento del titolo della professione di osteopata potrà essere attivato solo dalle università previo accreditamento del MUR.

Art. 7

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente Accordo con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

SESSIONE LIV

Seduta 30 luglio 2025

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

SEZIONE II

Vista la richiesta di parere formulata dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale al Consiglio Superiore di Sanità (0011641-23/06/2023-DGVEOC-MDS-A) concernente *“Richiesta di parere al Consiglio Superiore di Sanità sullo schema di Accordo Stato-Regioni - per l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi per l'esercizio della professione di Osteopata – trasmissione parere CUN (prot. 3672 del 18.02.25)”*;

Premesso che alla summenzionata richiesta di parere è allegata la *“Relazione per il Sig. Ministro prof. Orazio Schillaci per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto”* predisposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, acquisito il visto del Sig. Ministro, prof. Orazio Schillaci e il visto del Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del servizio sanitario nazionale, Prof. Francesco Saverio Mennini;

Premesso, altresì, che con la summenzionata richiesta la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, acquisito il parere favorevole del Ministro della salute *pro-tempore*, sottopone al Consiglio Superiore di Sanità lo *“Schema di Accordo Stato Regioni per l'individuazione dei criteri per il riconoscimento della equipollenza dei titoli pregressi per l'esercizio della professione di Osteopata”*, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, prima dell'inoltro alla Conferenza Stato Regioni;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* che all'art. 7, comma 1, individua nell'ambito delle professioni sanitarie la professione dell'Osteopata;

Visto in particolare il comma 2 del menzionato articolo 7, il quale prevede che *“Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell'osteopata [...], i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.”*;

Visto che in attuazione a quanto previsto dal sopracitato art. 7, con Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2020, recepito con Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 7 luglio 2021, n. 131 recante il recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 23 novembre 2020, è stato istituito il profilo di Osteopata;

VISTO in particolare l'articolo 4 del predetto DPR che rinvia ad un successivo Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in Osteopatia;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), richiesto dalla competente Direzione generale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), reso nella adunanza del 12 febbraio 2025, che relativamente allo schema di Accordo per la definizione dei criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti proposto da questo Ministero e già condiviso con la menzionata Direzione generale del MUR, esprime parere favorevole con l'osservazione di integrare l'art. 2, comma 1, lett. a), *“con le modifiche apportate come da testo allegato”*;

Preso atto che la predetta osservazione espressa dal CUN relativamente all'art. 2, comma 1, lettera a) è stata integrata nello schema di Accordo con il riferimento anche ai cittadini non UE regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998;

Tenuto conto che ulteriormente all'art.1, comma 4, è stato precisato che *“successivamente alla iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento si deve conseguire il riconoscimento del titolo di Osteopata (per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) o il riconoscimento della equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione di Osteopata (per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art 1, comma 2 lettera c), a seguito della effettuazione dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 5, a pena di decadenza, entro il termine di 36 mesi dalla data di iscrizione ai predetti elenchi speciali;*

Considerato che, conseguentemente all'art. 4 è stata aggiunta, quale ulteriore causa di cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento, la fattispecie di cui alla lett. g) *concernente la mancata effettuazione dell'esame di abilitazione entro 36 mesi dalla data di iscrizione agli elenchi speciali;*

Tenuto conto di quanto riportato nella sopracitata *“Relazione al Sig. Ministro prof. Orazio Schillaci per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto”* predisposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, che riporta:

➤ *Lo schema di Accordo per il riconoscimento dei titoli equipollenti prevede all'articolo 1 l'istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento della professione sanitaria di Osteopata, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione a cui possono iscriversi, ai fini dell'esercizio delle attività professionali previste dal DPR 131, in sintesi:*

1) coloro che sono in possesso di un titolo di Osteopata conseguito all'esito di un corso di formazione di almeno tre anni in Osteopatia che contenga almeno 2400 ore

di formazione teorica con frequenza obbligatoria (pari a 96 CFU) – in cui siano presenti materie riguardanti specifiche discipline di base e specifiche discipline caratterizzanti e professionalizzanti atte ad acquisire conoscenze previste per le professioni sanitarie afferenti alla classe di laurea L/SNT4 “Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione” e ricomprese nell’ordinamento didattico del corso di laurea in osteopatia, come previsto dal Decreto interministeriale n. 1563/2023 - e un tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo – scheletrico di almeno 1500 ore;

2) coloro che sono in possesso della laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria unitamente al titolo di osteopata conseguito al superamento di un esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni, con frequenza obbligatoria, che contenga un monte ore di almeno 1500 ore di formazione teorica (pari a 60 CFU) – in cui siano presenti materie riguardanti specifiche discipline di base e specifiche discipline caratterizzanti e professionalizzanti atte ad acquisire conoscenze previste per le professioni sanitarie afferenti alla classe di laurea L/SNT4 “Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione” e ricomprese nell’ordinamento didattico del corso di laurea in osteopatia come previsto dal Decreto interministeriale n. 1563/2023 – e un tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico di almeno 1000 ore.

- Si prevede inoltre che qualora la durata del tirocinio pratico non soddisfi il limite minimo di 1.500 ore (60 CFU) o di 1.000 ore (40 CFU) potrà essere valutata anche l’esperienza lavorativa appositamente documentata, che dovrà essere stata svolta per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
- Successivamente alla iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, ed entro il termine di 36 mesi dalla data di iscrizione ai predetti elenchi, a pena di decadenza dall’iscrizione medesima negli elenchi speciali, l’iscritto all’elenco speciale dovrà intraprendere la procedura per il riconoscimento del titolo di osteopata o per il riconoscimento dell’equipollenza del titolo pregresso alla laurea abilitante all’esercizio della professione di Osteopata con la effettuazione di un esame di abilitazione, organizzato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 dello schema di Accordo in esame.
- Una volta conseguito il riconoscimento del titolo di osteopata o l’equipollenza, l’iscritto all’elenco speciale ad esaurimento si iscrive all’albo professionale dell’Osteopata presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione territorialmente competente, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.
- Gli artt. 2, 3 e 4 disciplinano rispettivamente gli ulteriori requisiti per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, nonché la tenuta degli stessi e le fattispecie per la cancellazione dai medesimi.
- L’art. 5 disciplina nel dettaglio la procedura per ottenere il riconoscimento del titolo di osteopata e la procedura per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione di osteopata.
- A tal fine entro il termine di 36 mesi dall’iscrizione, gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento devono sostenere presso una delle Università degli studi, ove sono istituiti i corsi di laurea in osteopatia, un esame di abilitazione, ai sensi dell’art.7 del DM 19.02.2009, nel corso del quale lo studente è tenuto a dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità teorico -pratiche e tecnico operative proprie dello specifico profilo professionale della professione sanitaria di Osteopata di cui al DPR 131 del 2001.

- *Per essere ammessi al predetto esame, per quanto riguarda la procedura diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di laurea per la professione di osteopata, deve essere intrapreso un percorso compensativo nelle materie indicate al comma 2 del citato articolo 5. Nello specifico si tratta di materie atte ad acquisire conoscenze di medicina legale e di etica e deontologia necessarie per lo svolgimento della professione di osteopata, conoscenze relative alla organizzazione e al management sanitario, conoscenze relative alle tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio- polmonare, conoscenze interdisciplinari medico – chirurgiche e conoscenze relative alle strategie di prevenzione e promozione della salute.*
- *Per quanto riguarda la procedura diretta ad ottenere la equipollenza (da attivarsi per coloro che hanno conseguito il titolo di osteopata e sono già in possesso di una laurea abilitante all'esercizio di una professione sanitaria) è invece necessario attivare la procedura di riconoscimento dei CFU già acquisiti con laurea abilitante o titolo equipollente nelle materie suindicate dal comma 2 dell'articolo 5.*
- *Una volta superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di osteopata, l'università rilascerà un attestato di titolo di laurea di osteopata o di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria di osteopata.*
- *L'art. 6 prevede, infine, che a decorrere dal 1 settembre 2025 il corso di studio per il conseguimento del titolo della professione di osteopata potrà essere attivato solo dalle Università, previo accreditamento del MUR.*

Tenuto conto che la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale ha trasmesso al Consiglio Superiore di Sanità lo *Schema di Accordo Stato Regioni per l'individuazione dei criteri per il riconoscimento della equipollenza dei titoli pregressi per l'esercizio della professione di Osteopata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 3 del 2018 e del successivo art. 4 del DPR n. 131 del 7 luglio 2021*, con le modifiche sopra illustrate, per l'acquisizione del prescritto parere prima dell'inoltro alla Conferenza Stato Regioni;

Audita la Dr.ssa Mariella Mainolfi, Direttore Generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, al fine di ottenere ulteriori dettagli sull'iter procedurale di cui sopra;

Sentita la prof.ssa Maria Grazia De Marinis, relatrice sull'argomento, che ha valutato favorevolmente l'impianto generale dello schema di Accordo trasmesso dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale in quanto, nel complesso, rappresenta uno strumento normativo chiaro e coerente con gli obiettivi di regolamentazione della professione di osteopata. Inoltre, garantisce un percorso di transizione ordinato e uniforme, valorizza i titoli e le competenze acquisite dai professionisti attraverso criteri rigorosi e assicura una qualità formativa e professionale in linea con gli standard del settore sanitario. Questi elementi, nel loro insieme, contribuiscono a tutelare la salute pubblica, offrendo ai cittadini servizi di qualità e rafforzando la credibilità della professione sia a livello nazionale che europeo.

Esaminata la documentazione trasmessa a supporto della richiesta di parere;

Tenuto conto dell'istruttoria, operata dai Componenti della Sezione II del CSS, sulla documentazione pervenuta;

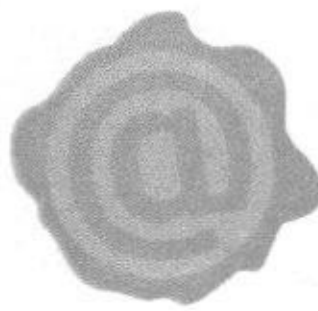
Alla luce delle risultanze dei lavori, la Sezione II all'unanimità

ESPRIME

parere favorevole allo schema di *"Schema di Accordo Stato Regioni per l'individuazione dei criteri per il riconoscimento della equipollenza dei titoli pregressi per l'esercizio della professione di Osteopata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 3 del 2018 e del successivo art. 4 del DPR n. 131 del 7 luglio 2021"*

Lo schema di Decreto, in allegato, costituisce parte integrante del presente parere.

IL COORD. e DIRETTORE SEZIONE II
dott.ssa Bianca Maria Valentina Polizzi



Bianca Maria
Valentina
Polizzi
31.07.2025
11:50:26
GMT+01:00

DE MARINIS MA
2025.07.31 12:36:09
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE II
prof.ssa Maria Grazia Marinis

Signature
CN=DE MARINIS MARIA G
E=IT
2.5.4.4=DE MARINIS
2.5.4.42=MARIA GRAZIA
Public key:
RSA/2048 bits

N. Allegati: 1

Allegato 1 pagg. 5